

TORNATA DEL 30 APRILE 1871

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MARZUCCHI.

Sommario — *Sunto di Petizione — Omaggi — Seguito della discussione del progetto di legge per le guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede e per le relazioni dello Stato colla Chiesa — Discorso del Senatore Musio in favore dell'articolo ministeriale — Risposta del Ministro di Grazia e Giustizia agli appunti dei sostenitori dell'emendamento Vigliani all'articolo 16.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia e dell'Interno, Presidente del Consiglio, e più tardi intervengono i Ministri degli Esteri e di Agricoltura e Commercio.

Il Senatore *Segretario Ginori-Lisci* legge il processo verbale della tornata precedente che è approvato.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* legge il seguente sunto di petizioni:

N. 4486. Carmine Miraglia replica l'istanza fatta con altre precedenti petizioni perchè il Senato voglia dare sollecito corso al progetto di legge per il consono del biennio agli impiegati civili napoletani collocati a riposo.

Fanno omaggio al Senato:

Il signor Cav. Alessandro Cuniberti, di 50 esemplari di un suo libro per titolo: *Riflessioni e proposte sulle questioni del discentramento delle regioni e della sicurezza;*

Il Prefetto di Porto Maurizio, *degli Atti di quel Consiglio provinciale della sessione ordinaria del 1870.*

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LE GUARENTIGIE DELLE PREROGATIVE DEL SOMMO PONTEFICE E DELLA SANTA SEDE, E PER LE RELAZIONI DELLO STATO COLLA CHIESA.

Presidente. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione delle guarentigie delle prerogative del Sommo Pontefice e per le relazioni dello Stato colla Chiesa.

La parola è al Senatore Musio.

Senatore Musio. Signori Senatori,

Nella discussione generale ho dichiarato qual è la mia precisa opinione intorno a questa legge. Io ap-

provo, accetto, encomio e voglio tutto il primo Titolo della legge, inteso a sancire le prerogative del Papa e della Santa Sede. Io voglio pure alcune parti del secondo Titolo, ma non voglio e riprovo quelle che non possono essere comprese nella promessa del Re, che non possono costituire alcun obbligo nostro nè a titolo d'onore, nè a titolo di giustizia, che non sono conformi ai millenari costanti e presenti usi e leggi dell'orbe cattolico-intiero, che armano la Chiesa contro lo Stato, disarmando lo Stato contro la Chiesa, e che esagerano la libertà della Chiesa fino a trasformarla in una schiavitù dello Stato.

Gli onorevoli Vigliani e Robecchi hanno dipinto me come un uomo meticoloso, timido e pusillanime: essi hanno fatto di me una specie di Quacquero. Secondo loro, io amo, ma poi tremo e mi spavento della libertà; quindi l'onorevole Robecchi puntella la mia pusillanimità considerando che molte libertà, le quali sono già una nostra preziosa conquista ed un nostro caro e quieto possesso, sarebbero ancora un desiderio ed una speranza, se i miei timori avessero guidato i consigli legislativi.

Io non so fino a che punto abbia la fortuna di esser noto all'onorevole Robecchi; ma devo essere noto, notissimo all'onorevole Vigliani, col quale mi pregio e mi compiaccio di avere avuto intime relazioni per più anni; quindi mi scuserà se, avendo egli voluto dipingere la mia fisionomia, io mi meraviglio che l'abbia tanto dimenticata.

Per ciò io prego lui e l'onorevole Robecchi ad aprire gli Atti del Senato, dal primo giorno in cui fu inaugurato in Torino fino ad oggi. Dico da quel primo giorno, giacchè io sono uno di quei pochissimi ancora superstiti Senatori della prima nomina. Essi riandino tutti gli argomenti di tema liberale, essi vedano e tocchino che cosa ho detto e fatto sul foro ecclesiastico, sulla prima legge del matrimonio, sulle prime leggi per l'a-

bolizione dei conventi e per tutte quelle libertà cui alludeva l'onorevole Robecchi.

Con questi fatti alla mano essi vedranno che io amo e non temo la libertà; essi si persuaderanno che io amo anche la libertà della Chiesa, e temo solo la schiavitù dello Stato; essi vedranno che in ogni tema liberale la mia formola si è compendiate in queste tre parole: *avanti, avanti, avanti!* lo spero che l'onorevole Robecchi, in fede di galantuomo, confesserà che la sua predica fu per me tarda ed inutile opera, giacchè egli non solo predicava ad un convertito, ma ad un predicatore, ad un cooperatore, ad un facitore di libertà.

Se gli onorevoli Vigliani e Robecchi mi offrono le loro braccia a puntella dei miei anni cadenti, io mi abbandono a loro: ma per tutto quanto concerne gli spiriti liberali, questi si reggono sopra gambe di ferro, questi, lungi dall'essere tiepidi e timidi, sono ardenti ed arditi; essi non solamente sono pieni di moto e di vita, ma di brio e di fuoco, quindi agli onorevoli Vigliani e Robecchi dirò come diceva Enrico IV ai suoi compagni: *Se mi perdetes di vista, cercatemi dove più ferve la mischia.* Ed io dirò agli onorevoli Vigliani e Robecchi: *se in qualche tema liberale volete trovare il mio posto, cercatemi non già dietro ad alcuno, ma dove più accanitamente si battono i più intrepidi difensori della libertà.*

L'onorevole Vigliani dice che io sono inconsequente. Egli dice: Musio accetta intieramente il primo Titolo della legge e non accetta intieramente il secondo: ma questi due Titoli sono inscindibili: dunque bisogna accettarli o rigettarli intieramente: e Musio, il quale non accetta intieramente il secondo Titolo, perchè ne detrae alcune parti, è inconsequente.

Risponderò primamente all'onorevole Vigliani ritorcendo l'argomento: Quel che pel secondo Titolo fo io detraendone alcune parti, lo fa egli aggiungendone. Ora, egli non è inconsequente, dunque neppur io.

Rispondo poi, che non posso ammettere la supposta inscindibilità fra il primo ed il secondo Titolo della legge.

In dritto non conosciamo che due specie d'inscindibilità, una dipendente dalla natura della cosa, l'altra da una obbligazione. Ora, fra il primo e secondo Titolo della legge non esiste inscindibilità, nè per la natura delle cose, nè per relativa obbligazione.

Le cose contemplate nel primo Titolo della legge sono di natura intrinseca al Papa, alla Santa Sede, ed a tutto l'esercizio del ministero apostolico. Ora, le cose del secondo Titolo sono di natura estrinseca. Sono dunque cose di diversa natura; dunque, lungi dall'essere per loro natura inscindibili ed inseparabili, sono per loro natura scisse e separate.

Ma l'onorevole Vigliani replica e dice: che tanto le cose del primo che quelle del secondo Titolo sono comprese nella parola e promessa del Re; e quindi sono inscindibili.

Io prego l'onorevole Vigliani ad immaginarsi di se-

dere in tribunale, e che davanti a lui compariscano due, uno in nome del Papa, il quale colle parole del Re in mano dica: il Re ha promesso la *libertà della Chiesa e l'indipendenza del Papa*; le parole del Re racchiudono una rinunzia a tutte le armi onde lo Stato si è finora guarentito contro la Chiesa: dunque voi, onorevole, pronunziate l'abolizione di tali armi.

L'altro in nome del Re dica: la rinunzia dei diritti non è mai presunta nè dedotta da generiche e vaghe parole, ma deve risultare da termini appositi espliciti e formali. Il voler intendere le parole del Re come contenenti rinunzia ai diritti dello Stato non è mantenerle, ma ampliarle, non è ampliarle, ma esagerarle, non è solo esagerarle, ma mutarle. Il Re nè voleva, nè poteva rinunziare ai diritti dello Stato. Egli non lo ha detto: veruno glielo può far dire: e quindi voi, onorevole Vigliani, applicando le più ovvie regole di diritto, dichiarate ingiusta la domanda del Papa, ed assolvete il Re.

Io prego l'onorevole Vigliani a dirmi quale sarebbe la sua sentenza. Io non la indovino, non la prevedo, ma la so. So che l'onorevole Vigliani, cultore altissimo del diritto, non ne cancella, ma ne fa rispettare i principii.

Un altro argomento mio non piace all'onorevole Vigliani.

Io dico: se queste armi sono inutili, non nuoce il conservarle; se sono necessarie, il conservarle giova. Ma egli dice: queste armi sono dannose, e ciò è dimenticato da Musio. Egli non ha indicato come siano e possano essere dannose: intanto io proverò il contrario.

Queste armi non possono scoppiare come un fulmine, o scatenarsi come un uragano; esse non possono avere azione fatale, esse hanno bisogno di essere adoperate, e dipendono dalla libera volontà del potere esecutivo, che all'uopo potrà e dovrà adoperarle. Ora, io non posso fare ingiuria al potere esecutivo e negargli il senno che basta a vedere se è o non è il caso di adoperar queste armi; dunque non possono mai essere dannose.

L'onorevole Vigliani soggiunge: queste armi erano buone in altre circostanze. Ma mi permetta di dirgli, che se i tempi hanno mutato, hanno mutato in peggio per tutti gli altri Stati cattolici e vieppiù per l'Italia.

Il Sillabo e il Concilio Vaticano fanno la Chiesa oggi più barbara e più feroce che nel medio evo. Abbiamo veduto quale imponente contegno per la prima ha preso la cristianissima Francia, e come abbiano poscia continuato la cattolica Spagna, il fedelissimo Portogallo, l'apostolica Austria e tutti gli altri piccoli e grandi Stati cattolici. Ogni giorno riceviamo la conferma, che essi, lungi dall'aver abbandonato queste armi, le hanno meglio affilate. Quindi ieri l'altro sapemmo che in Baviera la pubblicità ufficiale dell'infalibilità papale è stata colpita dal voto di un'Ordinanza Reale, e ieri abbiamo saputo che lo stesso è stato fatto a Stuttgard.

Ho detto che le cose e i tempi erano per questo

rispetto mutati in peggio specialmente per l'Italia: e basta solo pensare che se prima noi dovevamo guardarci da un principe straniero, oggi noi dobbiamo guardarci da un principe nostro implacabile e capitale nemico. Quindi la caduta del potere temporale in veruna parte ha mutato la necessità di queste armi, adoperate sempre contro il potere non temporale, ma spirituale, e le ha rese anche più necessarie in Italia, perchè il Papa, caduto il potere temporale, non è solo rimasto uno straniero, ma divenuto un nemico.

Gli onorevoli contraopinanti sperano una riconciliazione. Ah! potessi anch'io albergare questa speranza; ma, Signori, bisogna lacerare la benda e guardare le cose in faccia, e convenire che dopo lunghi odii e dispetti, nasceranno il disinganno, la pazienza, la stanchezza, forse la rassegnazione, giammai la riconciliazione.

Affinchè due contendenti possano riconciliarsi è necessario che l'uno e l'altro od entrambi, in tutto ed in parte, rinuncino alle loro pretese, e così uno possa avvicinarsi all'altro e riconciliarsi fra loro. Ora, il Papa pretende, a base di tutto, il Sillabo fatto dogma dal Concilio, e il Sillabo condanna e maledice l'Italia, la sua unità, le sue leggi, tutte le sue istituzioni. In questo stato di cose è impossibile una riconciliazione, giacchè la rinunzia di un contendente sarebbe il suicidio del Papa, e la rinunzia dell'altro sarebbe il suicidio dell'Italia.

Ho detto che il Sillabo maledice l'Italia: esso maledice tutti e tutto. Eccovene un breve cenno. Esso maledice il Ministro di Grazia e Giustizia, se non ripropone il foro ecclesiastico. Esso maledice il Ministro della Guerra, se non ripropone l'esenzione dei chierici dalla leva. Esso maledice il Ministro della Pubblica Istruzione, se non si mette sotto il dritto moderatore della Chiesa, e sotto il Generale dei Gesuiti, maledice chi approva la teoria del non-intervento e dei fatti compiuti, maledice chi crede incompatibile il potere temporale collo spirituale, maledice chi crede utile alla Chiesa la cessazione del potere temporale. Maledice vie più chi lo ha fatto cessare, maledice le nostre leggi sul matrimonio, maledice chi vuol separare la Chiesa dallo Stato, maledice quindi tutti noi e la legge che discutiamo, quando venga approvata.

L'altro giorno l'onorevole mio caro amico Senatore Siotto-Pintor eccitò l'ilarità dicendo: *mi vogliono mandare all'inferno, ma io non ci vado*. Pure, Signori, bisogna che anche noi diciamo lo stesso, o bisogna che tutti ce ne andiamo all'inferno. (*ilarità*.)

Mi sfuggiva l'ottantesima ed ultima proposizione del Sillabo. Essa maledice chi crede alla riconciliazione del Papa colla civiltà moderna. Quindi, mentre gli onorevoli Vigliani e Robecchi sperano questa riconciliazione, quel che vi ha di certo è che eglino e noi tutti dobbiamo intascare la maledizione.

In una cosa convergo pienamente coll'onorevole Vigliani, ed è nel credere alle altissime virtù personali

di Pio IX. Ma io gli ricordo un aneddoto della vita di Gregorio XVI. Egli aveva combinato una transazione piena di sapienza e di equità, per porre fine ad una lunga ed accanita lite fra varie Chiese, che se ne dimostrarono contente. Il Papa promise di approvarla, e così doveva essere, essendo opera sua. Ma siccome nulla può fare la volontà personale del Papa, perciò dovè sottoporla ad una congregazione, che non la giudicò degna di essere approvata. Il Papa tentò tutte le vie, ma furono vane. Allora l'impazienza gli strappò di bocca questa interrogazione: *Ma quanti siamo i Papi?* Ed il suo caro Segretario di Stato, Cardinale Lambruschini, rispose che erano settantadue. Quindi, onorevole Vigliani, per la ribenedizione d'Italia, noi avremmo un Papa contro settantuno.

Il riassunto di tutti gli argomenti fatti dall'onorevole Vigliani a proposito dei *placet* e degli *exequatur*, è che essi siano contrari alla libertà della Chiesa. Quantunque l'onorevole Vigliani dimentichi me, io non dimentico lui, e so quanto è il suo valore nella scienza giuridica; per ciò duolmi che io non possa trovarmi d'accordo con lui nemmeno in questo concetto giuridico della libertà, nè in genere e preso in se stesso, nè in specie ed applicato alla Chiesa.

La libertà di un ente, non è altro che il libero esercizio della sua facoltà dentro la propria natura e dentro al proprio diritto. La libertà, oltre la natura dell'ente, è inutile ed impossibile; così sarebbe la libertà data all'uomo di volare per aria come gli uccelli, o di vivere nell'acqua come i pesci. La libertà poi, oltre il diritto dell'ente, sarebbe ingiusta e moralmente impossibile: *ingiusta*, perchè violerebbe il diritto altrui; *moralmente impossibile*, perchè dissolverebbe la società.

Ora, per dire che i *placet* e gli *exequatur* sono contrari alla libertà della Chiesa, bisogna attribuirgliene una libertà oltre e contro la sua natura, ed attribuirgliene lo esercizio oltre la sfera del proprio diritto.

La Chiesa per sua natura è un ente meramente religioso, che deva governare le cose meramente sacre con mezzi meramente spirituali. Ora, quando la Chiesa adopera altri mezzi, che non sono spirituali, adopera mezzi che sono oltre e contro la sua natura. Essa dunque non può invocare alcuna specie di libertà, e siccome i *placet* e gli *exequatur* non riguardano i mezzi spirituali, ma gli altri, per ciò i *placet* e gli *exequatur* non sono contrari alla libertà della Chiesa.

La Chiesa, adoperando mezzi non spirituali, è riuscita ad usurpare i dritti della podestà civile, e ridurre gli Stati cattolici in schiavitù. Ora, i *placet* e gli *exequatur* sono intesi ad impedire che si rinnovino siffatte usurpazioni; e siccome la Chiesa non può pretendere la libertà di rinnovarle; perciò i *placet* e gli *exequatur* non sono contrari alla libertà della Chiesa.

Quindi è ovvio questo dilemma: o i mezzi non spi-

rituali adoperati dalla Chiesa saranno inoffensivi, ed essa conserverà tutta la sua libertà, giacchè non può temere i *placet* e gli *exequatur*; o saranno offensivi, ed allora io prego gli onorevoli contraopinanti a considerare dove ne condurrebbe l'abolizione dei *placet* e degli *exequatur*.

Anche qui bisogna fare un dilemma: o si concede o si nega allo Stato il diritto della difesa, e siccome nessuno glielo vorrà negare, perciò bisogna concedergliene i mezzi: ora questi mezzi sono i *placet* e gli *exequatur*; non si può dunque abolirli, giacchè l'abolizione priverebbe lo Stato dei mezzi e del diritto della difesa.

Senonchè, lo spirito di invasione nella Chiesa, lungi dall'essere diminuito, è cresciuto: lo dimostra evidentemente il Sillabo che, fatto dogma dal Concilio, fu santificato; e quindi se noi nel momento abolissimo i *placet* e gli *exequatur*, ci priveremmo delle nostre armi nel momento in cui ci sono più necessarie che mai.

Signori, io non temo, ma mi preoccupo molto delle condizioni fatte al cattolicesimo dal Sillabo e dal Concilio specialmente in Germania. Un movimento religioso di suprema importanza si è colà suscitato, e vi prendono parte uomini di notoria pietà e di alto intelletto, vi prendono anche parte Corpi scientifici, ed intere Università. Alle scomuniche già si risponde come nei tempi di Lutero. Dove, quando e come finirà questo moto, nessuno sa, nessuno può dirlo. Ma tutti sappiamo che questi moti non muoiono nella sfera dei pensieri, e negli ordini meramente scientifici e religiosi, ma trapassano nella sfera dell'azione e degli ordini sociali. Tutti gli Stati si tengono in guardia colle loro armi in mano, ed ogni giorno ci arriva la notizia che le mettono in opera appena si tenta di dare pubblicità ufficiale al Sillabo ed al Concilio. In questo generale stato di cose sarà degno del nostro senno e della nostra prudenza, che noi soli battiamo via le armi e ci mettiamo a dormire?

L'onorevole Vigliani ha finito dicendo che si può fare per prova, ma mi scusi l'onorevole Vigliani se gli osservo che queste prove non si possono fare, e che è meglio non edificare, che edificare coll'animo disposto a poi demolire.

Qui mi sovveggo di quella lezione che nella nostra scienza ci ha dato Esopo nell'apologo del lupo colla grue. Il lupo moriva soffocato da un osso, e promise mari e monti alla grue per estrarglielo; la grue introdottagli la testa in gola glielo estrasse, e domandò la mercede. Ma il lupo pretendeva che la mercede fosse dovuta a lui per la generosità di non essersi divorato la grue. La storia insegna che la Curia romana fu sempre meno generosa del lupo. Ce lo insegna la storia di pupilli e di vedove, di principi e Stati, di penitenti e moribondi, divorati dalla medesima. Ci giovi dunque il consiglio di Esopo, e non mettiamo la nostra testa in bocca di chi la divorerebbe. (ilarità.)

L'onorevole Poggi ieri vi ha parlato molto a lungo facendovi anche menzione dei suoi governi paterni, cioè dispotici. Egli ha parlato sempre bene secondo la rettorica di Carneade, ma per mio avviso non sempre bene secondo la logica di Aristotile.

Una delle sue destrezze oratorie è stata quella di mettervi in diffidenza contro gli uomini nati nel secolo scorso. Questa è al mio indirizzo; e pur troppo non posso negare che oggi ho 74 anni, e ne avrò 75 fra 15 giorni. Non niego nemmeno che egli è nato in questo secolo, e che per grazia come per età, egli potrebbe essere ancora un seducente damerino, se non fosse un casto ed esemplare marito d'infaticabile operosità che ha per regola il verso d'Orazio *nocturna versate manu, versate diurna*.

(Prolungata ilarità.)

Ma fatta questa concessione, non gli accordo che verun'altra legittima conseguenza egli possa dedurre dalla sua e mia data di nascita, giacchè vi sono uomini nati in questo secolo che potrebbero dirsi nati due, tre o più secoli addietro, ed altri nati nel secolo scorso, che potrebbero dirsi giovani nati nel presente al 1830 e 40.

Altre volte ho avuto a battermi con questo giovane leone, e segnatamente nella legge sul notariato. Egli allora difese i più vietati principii condannati da tutti i moderni scrittori, riassunti nella celebratissima *Storia dell'Economia Politica* del Blanqui. Io vi difesi i principii del progresso adottati nei paesi più colti. Fummo anche in disaccordo sulla legge abolitiva dei conventi. Ciascuno può leggere quel che abbiamo detto egli ed io: ciascuno può giudicare se Poggi fu più giovane di Musio, o Musio più giovane di Poggi.

Ma venendo al merito, dirò con sua venia, che egli sbaglia nel definire i *placet* e gli *exequatur* come una ingerenza dello Stato nella Chiesa.

L'errore mi pare manifesto, giacchè i *placet* e gli *exequatur* non sono l'atto di chi vuol entrare in casa altrui, ma l'atto di chi non lascia entrare in casa propria: cioè, sono l'atto per cui s'impedisce che la Chiesa entri nello Stato, e non l'atto per cui lo Stato voglia, nè possa entrare nella Chiesa.

È del pari un errore il dire che i *placet* e gli *exequatur* sono contrarii alla libertà della Chiesa; e prova n'è, che lo Stato esercita questo diritto quando l'atto della Chiesa è compiuto, e la medesima ha già esaurito tutto quanto vuole e può essere la sua libertà, se si vuol parlare con proprietà di termini.

I *placet* e gli *exequatur* sono l'atto di chi, scottato dai danni recatigli dal vicino sovente entrato per comandare in casa sua, apposta una guardia alla porta, affinchè il vicino non vi entri più. Ecco quel che sono in realtà i *placet* e gli *exequatur*, se non si vuole abusare la parola.

Ciò e non altro fa, nè vuole, nè può fare lo Stato coi *placet* e cogli *exequatur*. Lo Stato, contristato dalle inopportevolissime invasioni della Chiesa in casa sua,

ha dovuto mettere queste guardie alle porte per non lasciarla entrare più. Quindi, o la Chiesa non vuole più entrare nello Stato, e nulla ha da vedere colle guardie che restano come se non fossero; o la Chiesa vuole di nuovo entrare nello Stato, e le guardie la respingono, perchè ciascuno debba stare nella propria casa.

Ora, se lo impedire che altri entri in casa nostra, non è violare la sua libertà, nè può essere lo stesso che entrare noi in casa sua, mi scusi il giovane Poggi, se gli ripeto che egli ha sbagliato dicendo che i *placet* e gli *exequatur* sono violazione della libertà della Chiesa, o ingerenza dello Stato nella Chiesa.

L'onorevole Poggi ci ha riferito le parole di Pio IX, colle quali dichiarò che l'Italia non si farebbe mai, perchè manca di religione. Io mi meraviglio che l'onorevole Poggi abbia dato serio ed alto significato a quelle parole divenute ormai troppo banali. Quindi lo consiglio (dico consiglio, perchè così può un vecchio dire a l. un giovane) a portare quelle parole in S. Croce, metterle in mano di Niccolò Macchiavelli e dimandargli una risposta. Macchiavelli gli ricorderà quel che egli ci ha lasciato scritto nel Libro I, Capitolo XII sopra la prima Deca di Tito Livio in queste parole: *Abbiamo dunque con la Chiesa e coi preti noi Italiani questo primo obbligo, di esser diventati senza religione e cattivi*; Pio IX dunque non condanna l'opera nostra, ma quella dei suoi antecessori.

L'onorevole Poggi ha voluto dimostrare l'inutilità degli appelli *ab abusu* allegandone la rarità: ma la rarità del male non dimostra l'inutilità del rimedio; e secondo me, i casi di abuso sono divenuti rari appunto perchè esistono gli appelli; onde se Poggi, toglie gli appelli, cresceranno gli abusi. Potrei dimostrare la necessità di questi appelli con lunga serie di fatti, e per qualcheduno potrei invocare la testimonianza degli onorevoli Senatori Mameli e Siotto-Pintor; ma su questo punto voglio finire, considerando che a veruno nuoce la conservazione degli appelli, quando non accadono abusi, e che invece quando ne accadono, l'abolizione nuoce ai buoni sacerdoti oppressi che restano vittima dell'ingiustizia. Oggi stesso qualche buon sacerdote è perseguitato perchè è meno proclive a certe dottrine antisociali; io perciò vorrei che per coloro esistesse la via giuridica di protezione.

Ieri l'onorevole Senatore De Gori si è gentilmente occupato di me: ma devo osservargli che egli è caduto in due involontarie inesattezze. La prima è che io abbia parlato come l'eco autorizzata di una scuola di giuristi. Egli si persuade, che io non vengo mai qua in nome di alcuno: che parlo sempre in nome della mia povera persona, e che come non pretendo di essere eco autorevole, così non accetto di essere eco autorizzata.

L'altra inesattezza è che io abbia detto la bella frase *che erano i Principi, i quali avendo preteso di farla da Papi, avevano autorizzato i Papi a farla da Prin-*

cipi. È dessa merito di altro nostro onorevole Collega, giacchè io invece convertirei la frase dicendo: *che furono i Papi, i quali avendo preteso di farla da Principi, hanno autorizzato i Principi a farla da Papi*.

L'onorevole De Gori ha manifestata una curiosità, ed è di sapere l'indirizzo e l'ordine dei miei poveri studi in questa materia, ed io volentieri soddisfatto al suo desiderio, significandogli che io ho cominciato dal Vangelo, come lo intendono i Santi Padri, Osiro santo vescovo di Cordova, vissuto 102 anni sotto il regno di tre imperatori, mi ha lasciato nell'animo chiara ed indelebile l'idea dei limiti che devono separare la Chiesa dallo Stato.

Egli mi tracciava in una sua lettera all'imperatore Costanzo in una formula, la quale può riassumersi nelle seguenti parole: *A noi sacerdoti Dio ha dato le cose sacre, a te imperatore ha dato tutte le altre*. Quel santo vescovo spiegava le parole: *quae sunt Dei Deo, quae sunt Caesaris Caesaris*, in modo assai diverso dall'onorevole Senatore Poggi.

Le cose sacre, in senso dei Santi Padri, si riassumono in quattro sommi capi: 1° conservare la purità del dogma e della morale; 2° amministrare i sacramenti; 3° presiedere alle preghiere; 4° predicare.

Direi che la formula del Santo Vescovo è preferibile a quella: *Libera Chiesa in libero Stato*, giacchè mentre la prima, fondata nella certa ed immutabile natura delle cose sacre, guida le menti più volgari a scoprire facilmente dove la Chiesa cessa e lo Stato incomincia; la seconda, riassunta in una formula astratta, guida con stento le menti e rende un po' arbitraria la linea che deve separare le due autorità.

Ho dato compimento a questi studi per le loro sacre attinenze con San Bernardo nei suoi libri, *De Consideratione*; dai quali ho appreso che Dio riprova nei Papi, non solamente l'uso dei diritti usurpati dall'autorità civile, ma anche di quelli da questa autorità consentiti, quando escono dalla linea tracciata dal santo Vescovo Cordovese, e li condanna colla formula: *sic non erat qd inilio*. Onde per San Bernardo l'attuale Chiesa non sarebbe quella istituita da Gesù Cristo, ed i diritti che oggi noi le vogliamo concedere non sarebbero conformi alla sua istituzione.

Per tutti gli altri rispetti i miei studi ebbero il loro compimento nei libri classici noti a tutti, ed in una pratica di queste materie da me trattate per quaranta anni, o come subalterno o come capo d'ufficio.

Credo di aver soddisfatto al desiderio dell'onorevole De Gori, e se egli m'insegna via migliore a studiare la materia, io gliene sarò obbligato.

Domanderei alcuni momenti di riposo.

(La seduta è sospesa).

Presidente. Si ripiglia la seduta. La parola è al Senatore Musio per continuare il suo discorso.

Senatore Musio. Ieri il bel discorso dell'onorevole Senatore Vigliani mi ha ricordato una pagina del

cardinale De Luca, il quale a chi vuole assicurare la vittoria di una lite, consiglia che faccia uso anche delle cattive ragioni.

L'onorevole Vigliani ha seguito il consiglio.

Per vincere la lite, l'onorevole Vigliani ha invocato ragioni giuridiche, politiche, canoniche e storiche col l'abilità del giureconsulto, dello statista e del canonista erudito.

Ma, a pover mio, le sue ragioni giuridiche peccano di due falsi concetti giuridici, uno concernente la libertà della Chiesa, l'altro concernente la natura e lo scopo dei *placet*: me, avendo già trattato questi due punti, non ripeterò le cose dette.

Le ragioni politiche peccano, a parer mio, di molti falsi supposti che, trascorrendo in speranze impossibili, ci conducono fino alla poesia ed all'eroismo cavalleresco.

Secondo me, è falso il supposto che, caduto il potere temporale, sia cessato il bisogno e l'utilità dei *placet*. Nemmeno l'onorevole Vigliani vorrà impugnare che i *placet* sono armi, non già contro il potere temporale, ma contro il potere spirituale che, abilmente travestito, vuole introdursi e comandare in casa altrui. Ora, siccome questo potere spirituale dee continuare a sussistere, perciò non parmi logico il dire che, caduto il potere temporale, cessi il bisogno e l'utilità dei *placet*. Il Papa non poteva esercitare il potere temporale che dentro i limiti del suo territorio, nel quale verun principe poteva avere ragione né bisogno di esercitare il dritto dei *placet*. All'opposto, era quando il potere spirituale entrava in casa loro che essi dovevano esercitare il *jus cavendi* per impedire che i Papi andassero a comandare in casa loro. Quindi, anche caduto il potere temporale, sussiste l'utilità e la necessità dei *placet*.

Parmi anche un falso supposto il dire che un Governo libero non ha più bisogno del *placet*.

L'entità giuridica della sovranità civile è sempre la stessa, sia libera ed assoluta la forma del suo esercizio, quindi non vi può essere differenza intorno alla necessità di difenderla tra un governo libero e uno assoluto. Le invasioni papali si possono verificare persino in una repubblica, e quindi, anche nei governi costituiti nei più estesi termini di libertà, i *placet* sono armi necessarie per impedire che i Papi vadano a comandare in casa loro. Ora, questo è l'unico scopo dei *placet*; non è dunque vero che noi non ne abbiamo più bisogno, perchè siamo governati a piena libertà. È questa la ragione per cui oggi pure anche gli Stati liberi li conservano gelosamente e ne fanno uso anche oggidì gli Stati liberi della Baviera e del Württemberg proibendo che venga ufficialmente pubblicato il dogma dell'infalibilità papale. È pure falso che l'abolizione dei *placet* ci farà guadagnare una maggiore confidenza all'estero, giacchè tutti gli altri Stati li conservano e sanno che i *placet* non sono ingerenza dello Stato nella Chiesa; quindi se noi continuiamo a fare come continuano a fare i medesimi, non possiamo temere che essi giudichino

diversamente i *placet* in casa nostra da quel che li giudicano in casa loro.

È pure falso supposto che i *placet* possano considerarsi come un mezzo preventivo. Per poter dar loro questa qualità bisognerebbe che i *placet* prevenissero l'atto sul quale si esercitano; ma invece di venir prima, i *placet* vengono dopo; i *placet* dunque non possono qualificarsi come un mezzo preventivo.

È pure falso supposto che i *placet* riguardino solo le nomine dei vescovi e dei beneficiati maggiori, giacchè essi riguardano tutti quanti possono essere gli atti invasivi della civile autorità.

Nel Sillabo è maledetta l'abolizione del foro ecclesiastico, perchè il Papa è la sola autorità legittima per giudicare di tutte le cause dei preti. Ora supponiamo che egli in Italia voglia ristabilire questa sua pretesa giurisdizione, e che faccia lo stesso che fece in Inghilterra per la circoscrizione delle diocesi. Il Papa potrebbe in Italia ricostituire i Vescovi giudici di tutte le cause civili e penali dei preti, ed imporre ai medesimi la sospensione *a divinis* ove adissero altri tribunali.

In questa ipotesi sarebbe o non sarebbe utile l'uso dei *placet*? Potrebbe l'Italia tollerare, o dovrebbe impedire il fatto? L'onorevole Vigliani, ci consiglierebbe egli la trascorranza che ferì tanto lodava nell'Inghilterra? Io credo che nell'ipotesi egli invocherebbe come noi un pronto ed assoluto *veto* coll'uso dei *placet*.

L'onorevole Vigliani ha, rispondendo agli onorevoli Di Castagnetto e Mameli, difendeva la competenza dello Stato sopra tutto quanto poteva cadere sulla materia della legge. In discorso, ieri diceva incompetente lo Stato per giudicare in quali casi si debba o si possa fare uso dei *placet*. Ma egli mi permetta di ricordargli esser principio indiscutibile che, quando uno Stato sovrano crede violata la sua autorità, egli solo ha il dritto di regolare la sua condotta, e non può riconoscere sopra di sé altro giudice che Dio. Come dunque l'onorevole Vigliani può dire incompetente lo Stato che giudicando se debba o no fare uso dei *placet*, si limita a conoscere se l'atto relativo sia, o no, lesivo della sua autorità?

Uno degli argomenti addotti dall'onorevole Vigliani consiste in ciò che i Papi non hanno mai approvato l'uso dei *placet*. Ma a questo fatto risponde l'altro che ciò non ostante i principi non li hanno mai abbandonati; dunque, contrapponendo questi due fatti resta zero la forza dell'argomento Vigliani. Egli magnificava pure le delicate e difficili situazioni che emergerebbero dai casi in cui i vescovi nominati dal Papa non venissero riconosciuti dal Governo, e ricordava il caso dell'arcivescovo di Milano che nominato dal Papa sulla proposta del Governo austriaco nel momento in cui la Lombardia si congiungeva all'Italia, non volle sottoporre le sue Bolle al regio *placet*. Ma se non vogliamo esagerare le cose, verun grande e serio interesse pubblico può venire compromesso dalla

circostanza che anche in più casi uno che sia considerato vescovo dal Papa, non lo sia egualmente dallo Stato.

L'onorevole Conforti sagacemente prevede che noi avremo presto ottantadue vescovi alla Curia, del quale avete udito le idee, le tendenze, i desiderii, e gli sforzi anti-cristiani, non che anti italiani, affinchè possa suscitarsi un incendio e seppellire l'Italia nelle sue fiamme. Disseminate questi ottantadue vescovi in tutto il Regno, date in loro potere ed arbitrio un clero legato mani e piedi, date loro in mano il Sillabo manipolato nella confessione auricolare divenuta un intrigo politico, e poi figuratevi quale potrà essere la tranquillità delle coscienze italiane. L'onorevole Vigliani dice che ne risponderà la Chiesa: ma io gli replico che deve pensarvi lo Stato.

Ora parlerò del *veto* voluto dal Conte di Cavour. Non passa mezz'ora che in questa discussione non sia invocata l'autorità di quell'immortale Statista, che sarà sempre una bella gloria del Pantheon italiano. Accade oggi di lui, come un tempo accadeva di Aristotile, che in ogni questione veniva invocato dai contendenti a conferma della loro opinione, e ciascuno finiva colle parole *ipse dixit*. Ma quando invece di un pseudo-Aristotile raffazzonato dagli Arabi, si ebbe in mano il vero e genuino Aristotile, si vide che ciascuno gli fece dire quel che non aveva mai pensato, e gli fece pensare quel che non aveva mai detto.

Il primo a rivelarci la mente del Conte di Cavour è stato l'onorevole Senatore Di Villamarina. Questa rivelazione non è stata lodata da tutti; ma io la lodo altamente per due ragioni; una, perchè l'istesso Conte di Cavour non solo avrebbe permesso, ma ordinato quella rivelazione pel caso potesse giovare all'Italia. L'altra ragione è perchè la questione romana non era negozio di casa Villamarina o di casa Cavour, non era nemmeno cosa tra due amici, ma cosa rigorosamente diplomatica fra il Ministro degli Affari Esteri ed un Ambasciatore. Quindi quelle lettere non sono confidenziali domestiche, non sono confidenziali amicali, ma confidenziali ufficiali; sono vero carteggio diplomatico destinato alla pubblicità sempre che possa tornare utile, sono documenti che appartengono alla patria ed alla storia.

Altre importanti rivelazioni ci fece ieri l'onorevole Senatore Audinot: egli ci ha detto le cose che stimò utili, tacendo delle altre; ed anche questa savia misura degna del suo senno è per me lodevole assai.

Altre ce ne ha fatte l'onorevole Ministro degli Affari Esteri; ma quelle che a me più importano sono le rivelazioni fatteci dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, il quale con quell'altezza e lealtà di carattere che lo distingue, ci ha fatto conoscere che il Conte di Cavour voleva riservato un *veto* pei casi di urgenza.

Egli è quando si trovò di fronte a questo *veto* che l'onorevole Vigliani ha fatto tutti gli sforzi della sua abilità, piegando e ripiegando in ogni senso il suo spirito e volgendosi ora a destra ed ora a sinistra. Egli ha

detto che quello fosse uno scritto comunicato al Conte Cavour da un ecclesiastico: soggiungeva che il Conte Cavour gliene avesse fatto confidenza, attribuiva la proposta ad arte di abile negoziatore, che per ottener qualche cosa domanda molto, e conchiudeva credendo che il Conte di Cavour oggi non ne vorrebbe più sapere.

Nell'interpretare il Conte di Cavour oggi dimentichiamo tutti la nota regola *Concilium tempus resque locusque dabant*; è questa una regola di tutte le cose umane, e molto più delle cose diplomatiche. Oggi tutte le cose d'Italia e d'Europa non sono più quali erano agli ultimi giorni del Conte di Cavour, e mi pare che non lo interpreti bene chi crede che, essendosi mutate tutte le cose, non si fossero dovuti mutare anche i suoi consigli.

Ma prendendo le parole del Conte di Cavour come ce le ha rivelate l'onorevole Guardasigilli, io mi permetto di osservare all'onorevole Vigliani, che, se anche un ecclesiastico stimò necessario quel *veto* non lo avrebbe potuto credere inutile uno statista.

Non posso poi rendermi all'opinione dell'onorevole Vigliani, che il Conte di Cavour con quelle parole non facesse che destreggiare da abile negoziatore. Io ammetterei questo supposto se non si trattasse di cose essenzialissime: ma trattandosi di tali cose, mi pare più logico il supposto che egli non ne avrebbe minimamente declinato.

A piè di lettera io credo a quanto ha affermato l'onorevole Vigliani, e credo che il Conte di Cavour si sia limitato a fargli una semplice confidenza, giacchè se gli avesse anche domandato consiglio, io che non dimentico Vigliani, credo fermamente, che Vigliani gli avrebbe consigliato non a declinarne, ma a perseverarci.

Signori Senatori, io finisco. Io vi ringrazio della vostra somma benignità a mio riguardo. Io poi mi rivolgo agli onorevoli miei contraopinanti per dichiarare ai medesimi, che ove nello stato attuale delle cose essi mi dimostrino, non già sperabile, ma solo possibile la riconciliazione della Chiesa coll'Italia, e me lo dimostrino col sodo criterio degli statisti, io mi unisco instantaneamente ad essi; tutti vogliamo una sola cosa, ed è rassodare la grandezza d'Italia, rassodando la pace e concordia di lei colla Chiesa: il dissidio non è nel fine ma nei mezzi, e se gli onorevoli contraopinanti mi dimostreranno che il grande fine si ottiene meglio coi loro mezzi, io mi arrenderò subito volgendomi poscia a Dio col cuore pieno di fede e di speranza per dirgli dal fondo dell'anima mia: *Nunc dimittite seruum tuum Domine*.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro di Grazia e Giustizia.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori Senatori! — L'articolo 16 del progetto in discussione, che da tre giorni occupa il Senato, ha dato luogo alla proposta di due emendamenti diversi, l'uno di sostanza, l'altro di forma più che di merito.

Parlerò più tardi, e prima che la discussione si chiuda, di quest'ultimo, che ha per ora una secondaria importanza. Esaminerò oggi invece il primo, presentato dall'onorevole Vigliani coll'adesione di parecchi altri Senatori, come quello che tenderebbe a mutare grandemente l'articolo ed a dargli una estensione che il Governo non potrebbe accettare.

L'emendamento Vigliani è diretto ad ottenere la soppressione dell'aggiunta fatta a quest'articolo nell'altro ramo del Parlamento, per la quale venne mantenuto provvisoriamente il *placet* e l'*exequatur* per le provviste beneficiarie.

Nella discussione generale della legge io indicai le ragioni per le quali il Governo non poteva accettare pel momento, notatelo bene, pel momento soltanto, l'emendamento proposto, e credeva suo dovere di pregare il Senato ad approvare l'articolo, quale venne dalla Camera presentato. Questa stessa dichiarazione debbo fare quest'oggi; e ne dirò brevemente le ragioni.

Io ho ascoltato, o Signori, con assidua attenzione i dotti ed eloquenti discorsi pronunziati in favore del proposto emendamento; ho ammirato le odi, gli inni, e se mi permettete di dirlo, gli idillii sciolti a questa bellissima idea della libertà piena ed intera per tutti, e specialmente per la Chiesa, che rappresenta la più preziosa delle libertà umane, la libertà di coscienza; e, alquanto poeta anch'io, ho applaudito di cuore ai generosi sentimenti che li ispiravano. Però, o Signori, le faccende politiche non si nutrono di poesia; esse non concedono alla mente di spaziare nelle serene regioni dell'ideale, ma obbligano spesso l'uomo di Stato a frenare i nobili impulsi dell'animo per dare la necessaria parte al maturo esame dei tempi ed alle imperiose esigenze delle circostanze.

L'onorevole Senatore Vigliani, autore e promotore di questo emendamento, con un discorso che finì tra il plauso e le lodi del Senato, si studiò di svolgerne le ragioni nella maniera più ampia e sotto tutte le possibili forme.

Io male potrei compendiare e raccogliere in questo momento tutte le ragioni che, in una elaborata orazione, pronunziata pel corso di circa due ore, furono elegantemente svolte dall'egregio oratore.

La brevità del tempo non mi ha permesso nemmeno di poterla leggere stamane; devo perciò limitarmi alle impressioni della memoria.

E, se questa non m'inganna, parmi che i punti principali, le proposizioni salienti di quel brillante discorso, possano compendiarsi nelle seguenti che, desidero di enunciare, così come le ho comprese, senza scemarne nè la forza, nè l'importanza.

L'onorevole Senatore Vigliani ha dimostrato che, a suo senso, fra i due articoli 15 e 16 vi sia tale contraddizione che l'uno distrugga l'altro, per modo da giustificare quanto disse un altro oratore, l'onorevole Montanari, che cioè, accettando, così come sono,

questi due articoli, si toglierebbe colla sinistra ciò che verrebbe dato colla destra, e si renderebbe l'immagine del poeta: *Desinit in piscem mulier formosa superne*.

Disse che, mantenendo l'*exequatur* per le provviste beneficiarie, si mancherebbe al programma nazionale, al programma della libertà della Chiesa, ed alle promesse fatte dalla Corona e dal Parlamento all'Italia ed all'Europa.

Disse che, mantenendo l'*exequatur* per le provviste beneficiarie, si verrebbe a cancellare la sola libertà veramente apprezzabile che, nelle condizioni presenti della legislazione italiana, potrebbe concedersi alla Chiesa.

Disse che gli argomenti per i quali l'*exequatur* ed il *placet* si vorrebbero conservare, sono frivoli e di nessuna importanza.

Disse che l'*exequatur* sostituito all'ingerenza preventiva nella nomina dei ministri del culto, peggiora le relazioni della Chiesa verso lo Stato, e conserva un mezzo di difesa che la Chiesa ha subito, ma non mai riconosciuto; peggiora la condizione delle relazioni dello Stato verso la Chiesa, perchè crea un fomite inesauribile di conflitti e di rancori nei rapporti rispettivi della Chiesa con lo Stato, che potrebbe produrre gravissime conseguenze e renderne impossibile la conciliazione.

Disse che l'*exequatur* è incompatibile con la moderna civiltà e con l'ordinamento politico del nostro paese; e che, se era un mezzo che nei tempi andati non aveva prodotti i risultamenti che se ne attendevano, molto meno può essere utile nei tempi e nelle condizioni presenti.

Conchiuse in fine, che a Roma non si potrebbe andare con i *placet* e gli *exequatur*, ma con una libertà lealmente data e francamente mantenuta, essendo miglior consiglio fare una concessione oggi, anzichè essere costretti domani a riparare un errore.

Credo di avere compendiato nel miglior modo che mi era possibile il discorso del valente oratore, ed ora mi studierò di rispondervi.

Ma mi permetterà il Senato che io inverta l'ordine della discussione; imperocchè m'importa innanzi tutto di purgare il Governo dall'acerba accusa, che gli è stata lanciata contro, d'aver cioè mancato al programma nazionale, e di avere rinnegato, almeno in parte, quel principio di libertà che ha sempre propugnato, come base della sua politica, nella risoluzione della questione romana.

Io dimostrerò, o Signori, che il Governo, consentendo dopo una lunga lotta che fosse mantenuto temporaneamente l'*exequatur* ed il *placet* nelle provviste beneficiarie, non ha mancato alle sue promesse, ma si è in-lotto soltanto ad aggiornarne l'attuazione.

Io dimostrerò che non due o tre argomenti frivoli o di poca importanza, ma ragioni gravissime, hanno reso necessario questo aggiornamento temporaneo dell'abolizione completa dei *placet* e degli *exequatur*.

Io dimostrerò che non vi ha contraddizione fra gli articoli 15 e 16, imperocchè due diritti quivi si contemplano, che partono da origini diverse, ed hanno diversa indole e diversa natura.

Io dimostrerò che nè le condizioni della Chiesa, nè le condizioni dello Stato saranno peggiorate per il mantenimento temporaneo dell'*exequatur*; e che è un esagerato timore quello di credere che il legittimo esplicamento dell'azione dei due poteri possa riescire non un mezzo di conciliazione, ma una causa di lotta e di conflitti futuri.

Io dimostrerò infine che se noi andremo a Roma col *placet* e coll'*exequatur*; vi porteremo del pari la vera libertà, svincolando la Chiesa da quegli antichi legami che la tenevano dipendente dallo Stato, e concedendole tale larghezza, che in nessuna legislazione di Europa attualmente esiste.

Invoco la benevolenza del Senato, affinchè mi consenta di fare queste dimostrazioni, che cercherò di compiere colla maggiore possibile brevità.

Il Senato conosce che nel primo progetto del Governo era scritta l'abolizione completa dell'*exequatur* e del *placet* anche per le provviste beneficiarie; sa che questo concetto incontrò, per ragioni che dirò fra poco, grandissime difficoltà; e sa ormai che per salvare il principio, il Governo, dopo una lotta che il Senatore Vigliani volle egli stesso onorare chiamandola gloriosa, consentì ad aggiornare l'attuazione completa di questo concetto. Ma rinnegò egli forse con ciò i suoi principii? Ripiegò forse per questo la bandiera della libertà della Chiesa, che gli era servita di programma nella risoluzione della questione romana? No, o Signori; e perchè questo dubbio non rimanga nell'animo vostro, io mi permetterò di ricordare le dichiarazioni che il Governo fece nell'altro ramo del Parlamento, allorchè consentì a questo temperamento.

Ma prima conviene ch'io faccia al Senato una dichiarazione.

Soventi volte nel corso di questa discussione mi è accaduto di dover rammentare le discussioni avvenute nell'altro ramo del Parlamento. Io dichiaro, o Signori, che non ho neppur pensato che tale richiamo potesse menomamente influire sulle vostre deliberazioni, e molto meno esercitare una pressione che non voglio nemmeno qualificare, o far balenare non so quale spada di Damocle, a cui, ignoro perchè, volle alludere l'onorevole Senatore Poggi.

Io riconosco troppo l'autonomia e l'indipendenza di questi due grandi Corpi dello Stato, ed ho troppo rispetto per l'autorità del Senato, al quale mi onoro di appartenere, per avere potuto giammai concepire un simile pensiero. Se ho, qualche volta, ricordate le discussioni dell'altro ramo del Parlamento, l'ho fatto unicamente per ben determinare i punti della controversia, e per definire con maggior precisione i dubbi e le difficoltà, che la vostra saviezza, il vostro studio dovevano definitivamente risolvere.

Ora, o Signori, è a questo medesimo fine che io mi permetto di ricordare le dichiarazioni che io stesso feci in quell'occasione a nome del Governo: esse indicheranno in qual senso, e con quale intendimento esso consentì nelle proposte modificazioni all'articolo 17, e mostreranno in qual senso e con quale intendimento le raccomandando oggi alla vostra approvazione.

« Signori, il Governo (io diceva allora) vi ha per mezzo mio espresso i suoi intendimenti a proposito degli articoli 17 e 19 del progetto, ed in essi insiste. Egli ha fede nel programma di libertà che ha posto per base della sua proposta, e spera che la Camera vorrà pure accoglierne l'applicazione alla questione che ci divide, cioè all'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* anche per le provviste beneficiarie. Ma se prevalsero le considerazioni di opportunità, e la Camera accettasse la proposta della Commissione, emenata dall'onorevole Pisanelli, il Ministero deve dichiarare che non intende con ciò di pregiudicare menomamente il suo programma.

« Il Ministero ha inteso di sciogliere i vincoli, che univano finora la Chiesa allo Stato; ha inteso che colla cessazione del potere temporale si inaugurasse per la Chiesa un'era di libertà. Se condizioni speciali e gravi ragioni temporanee potessero vietare la piena attuazione di questo concetto, se qualche eccezione potesse esser accolta, essa non potrà che essere temporanea, e servirà a preparare con maggiore efficacia l'attuazione piena e completa del concetto di libera Chiesa in libero Stato. »

Voi lo vedete, o Signori; il Governo non ha punto rinnegato e non rinnega i principii che aveva posti per base della sua politica; la differenza che passa tra noi e coloro che sostengono ora le disposizioni stesse poste innanzi e sostenute dal Governo nell'altro ramo del Parlamento, non è differenza di principii, ma soltanto di tempo e di opportunità. Essa si riduce a questo solo di avere preferito al partito di attuare oggi il principio della libertà della Chiesa in tutta la sua ampiezza, qualunque ne sieno le conseguenze, quello di salvare il principio della libertà; e di aver tenuto conto, nella sua attuazione, delle difficoltà del tempo e delle circostanze, per rimandarne una più completa esplicazione ad occasioni migliori, e per assicurarne sempre più il risultato.

Taluno ci accusò nondimeno in quest'Aula di avere con siffatti temperamenti pregiudicato il principio della libertà della Chiesa; di avere con questa restrizione, tuttochè temporanea e passeggera, mancato alla nostra promessa ed alle dichiarazioni che, dal 1861 fino ad oggi, sono state fatte e nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento, da tutte le amministrazioni che si sono succedute da quell'epoca in poi.

Signori; durante questa discussione si sono di sovente ricordati i precedenti della nostra storia parlamentare; io non vorrei abusare di quella indulgenza che il Senato mi ha dimostrato, ripetendoli; ma

trattandosi di un punto essenzialissimo, sul quale vi è stata tanta discordanza, e che ricorda alcune fra le pagine più gloriose della nostra storia, io chiedo venia di ritornare brevemente sopra questo argomento.

I fatti che hanno rapporto a questo programma della libertà della Chiesa, possono raccogliersi da diverse fonti: dai discorsi parlamentari, dagli ordini del giorno votati dal Parlamento, dalle dichiarazioni del Governo, e dai progetti di attuazione dei principii che, negli uni e negli altri, furono proclamati.

Ora, egli è vero; in tutti questi atti è stato sempre detto, che la cessazione del potere temporale doveva essere preceduta, o seguita dall'assicurazione dell'indipendenza, del decoro e della dignità del Sommo Pontefice, e dalla piena libertà della Chiesa.

L'ordine del giorno votato nell'altro ramo del Parlamento il 27 marzo 1861 comprende esplicitamente questi concetti, i quali risultano dal suo letterale tenore che io amo di ricordare: « La Camera, confidando che, assicurata la dignità, il decoro, l'indipendenza del Pontefice e la piena libertà della Chiesa, abbia luogo l'applicazione del principio del non-intervento; e che Roma, Capitale acclamata dall'opinione nazionale, sia congiunta all'Italia, passa all'ordine del giorno. »

In tutti i documenti diplomatici successivi si parlò del pari di indipendenza del Pontefice e di libertà della Chiesa; queste medesime parole furono pronunciate da Augusta Persona nell'occasione dell'accettazione del Plebiscito; furono ripetute nelle sue note, dall'onorevole Ministro degli Esteri.

Ma le parole *libertà della Chiesa* esprimono un concetto astratto che, per essere recato in atto, ha d'uopo di determinazione; ed è questa che dovrebbe essere ricercata nei precedenti parlamentari per conoscerne ed apprezzarne i limiti e l'importanza.

Ora, in nessuna di queste fonti, in nessuna di queste dichiarazioni io veggio determinata la maniera propria e speciale nella quale si intendeva di attuare tale libertà. Né si doveva o poteva determinare; giacché gli uomini politici dovevano ben comprendere che l'esplicazione di un principio non può essere stabilita *a priori*, ma deve essere coordinata alla speciale condizione dei tempi e delle circostanze, nelle quali deve ricevere la sua attuazione.

Pur tuttavolta non mancano, o Signori, documenti solenni nei quali sono, in qualche maniera concretate le condizioni proposte per attuare questa libertà della Chiesa; ed essi portano l'impronta di quella prudenza politica dell'eminente uomo di Stato che li aveva proposti ed accettati come base delle trattative di conciliazione con Roma.

Vi sono, voi li conoscete, due atti che fanno testimonianza dell'opinione del Conte di Cavour sopra questo argomento.

Vi è un primo progetto, che ha la data del no-

vembre 1860, presentato al Conte di Cavour per le sue osservazioni. Esso, in quanto riguarda l'argomento in discussione, comprende la rinuncia ad ogni ingerenza nella nomina o presentazione dei vescovi; ma propone che questa abbia luogo per elezione col concorso del clero e del popolo. Dalla nota che vi è scritta al margine di mano del Conte di Cavour si rileva però che ritenne il concorso del clero; non volle, o almeno non accettò quello del popolo.

Più precise sono invece le condizioni del Capitolato proposto dal Conte di Cavour nel 1861.

Io lessi altra volta le disposizioni di alcuni articoli di questo documento.

Permettete che li rilegga:

« Art. 5. La nomina dei Vescovi sarà fatta con un sistema elettivo nei modi da determinarsi. Lo Stato rinuncia a qualunque diritto su tale materia, tranne un *velo* nei casi gravi. Per la prima volta però la nomina alle sedi vacanti si farà di concerto fra il Re ed il Sommo Pontefice. »

« Art. 6. Le diocesi si calcoleranno sul numero di ottanta. »

Ed in un'ultima nota si soggiungeva:

« Art. 9. Questo articolo dovrà esprimere come il Sommo Pontefice rinunci al dominio temporale, e riconosca, per quanto lo riguarda, il Regno d'Italia. »

È chiaro adunque che, secondo il concetto del Conte di Cavour, l'ingerenza del Governo nella nomina dei Vescovi era subordinata a tre condizioni: 1. Elezione per parte del clero. 2. Diritto di *velo* riservato allo Stato in casi gravi. 3. Riduzione delle diocesi al numero di ottanta. E ciò oltre la dichiarazione esplicita, da parte del Pontefice, di riconoscere il regno d'Italia.

Ora, o Signori, per quante volte voi esaminiate e commentiate queste disposizioni, voi troverete sempre che quel concetto di *Libera Chiesa in libero Stato*, quando prendeva forme palpabili e pratiche, veniva circondato da condizioni e da temperamenti diretti a renderne possibile e sicura l'attuazione.

L'onorevole Senatore Vighiani però disse ieri: « avere ragione di credere che questi temperamenti che si proponevano come progetto di conciliazione, nel corso delle trattative sarebbero stati abbandonati o modificati. »

Prima di tutto, questa è un'ipotesi; nessun documento scritto la prova, e lo scritto anzi vi contraddice.

In secondo luogo poi credo anch'io che il Conte di Cavour avrebbe forse modificate ed anche rinunziate alcune di queste condizioni: ma tale rinuncia la avrebbe fatta qualora soltanto si fossero verificate tutte le altre condizioni nel Capitolato medesimo indicate, e fra queste la rinuncia espressa del Pontefice al potere temporale, ed il riconoscimento esplicito da sua parte del Regno d'Italia. E noi pure, o Signori, accetteremmo, e con larghezza maggiore, quest

medesimi principii, ove si realizzasse appieno quell'intento al quale mirava il Conte di Cavour.

In tutti i casi, o Signori, vi ha sempre una grandissima differenza tra le libertà promesse dal Conte di Cavour a quell'epoca, e quelle che noi riconosciamo colla legge attuale.

Si concedeva allora la rinunzia alla presentazione ed alla nomina dei vescovi; ma si esigeva che la loro elezione venisse fatta col concorso del clero; e noi rinunciamo invece, senza condizione alcuna, ad ogni ingerenza nella loro nomina, e lasciamo alla Chiesa di far queste nomine secondo meglio crederà nella sua disciplina.

Si riservava il Conte di Cavour un diritto di *veto*, che equivale in sostanza al *placet*, ma voleva per di più che le prime nomine fossero fatte di concerto fra il Re ed il Pontefice; e noi applichiamo fin d'ora alle numerose sedi vacanti il diritto nuovo.

Metteva come condizione il conte di Cavour che i vescovadi fossero ridotti ad ottanta; e noi riconosciamo invece tutti i vescovadi che esistono, in numero di circa trecento, e non ci mescoliamo punto nell'ordinamento interno della Chiesa.

Come si potrà dire, dopo tutto ciò, che abbiamo mancato al programma della libertà della Chiesa? che abbiamo rinnegate le promesse che avevamo fatte? che non abbiamo mantenuto i principii che servirono di guida alla politica italiana? Io credo, in verità, che l'accusa sia stata tanto acerba, quanto immeritata.

Se non che l'onorevole Vigliani diceva: ritenendo il *placet* e l'*exequatur*, voi distruggete la sola libertà che, nello stato presente della nostra legislazione, si poteva concedere alla Chiesa.

Io ho grande stima per l'onorevole oratore; ma mi permetto di dire che queste parole dovettero essergli sfuggite nel calore della sua brillantissima orazione. Imperciocchè egli, profondo conoscitore della nostra legislazione e della nostra disciplina ecclesiastica, non può ignorare che ben altre e assai larghe concessioni si trovano comprese in questa legge.

Invero, esaminate le nostre discipline ecclesiastiche; e che vi trovate voi? Vi trovate che non vi ha concilii, non vi ha sinodi che possano essere riuniti senza che l'autorità ecclesiastica ottenga il permesso preventivo da parte dello Stato. E noi rinunciamo a questo diritto, e rinunciamo per tutto il clero libero affatto l'esercizio del diritto di riunione.

Esaminate i nostri concordati; e che vi trovate voi? Vi trovate che per antica consuetudine, o per antiche concessioni, tutte le collazioni dei benefici maggiori dovevano esser fatte sulle precedenti nomine del Re; e noi rinunciamo a questo diritto. Vedremo poi da qui a poco se a questa grande concessione contraddica il mantenimento temporaneo dell'*exequatur* e del *placet*.

Esaminate le leggi amministrative sul Consiglio di Stato; e ritrovate sancito il diritto di appello *ab abusu*

contro tutti i provvedimenti dell'autorità ecclesiastica, sottoposta in tal guisa alla diretta azione della potestà civile che si rendeva giudice dei suoi atti, li annullava talvolta, e talvolta sottoponeva il ministro del culto da cui erano emanati alla privazione delle rendite beneficiarie: e noi vi abbiamo interamente rinunciato, sostituendo, in questa parte le disposizioni e le giurisdizioni del diritto comune.

Esaminate il nostro Codice penale; e trovate che non vi era atto o provvedimento dell'autorità ecclesiastica, encicliche, mandamenti pastorali che potessero essere pubblicati senza *exequatur* o *placet* del Governo. La sola pubblicazione di uno di questi atti senza *placet* e senza *exequatur*, dava luogo ad un giudizio e ad una pena.

L'onorevole Musio ha detto testè, o Signori, che il *placet* e l'*exequatur* furono sempre una grande salvaguardia dello Stato; e che è grande imprudenza abbandonarli, perchè vi ha certamente gran differenza tra un articolo di giornale e la pubblicazione autorevole di un atto dell'autorità ecclesiastica. Noi non dividiamo tutte le sue opinioni, nè crediamo, per le mutate condizioni della civiltà e la cessazione del potere temporale del Pontefice, ai pericoli che egli prevede, ove questi mezzi di difesa venissero abbandonati: ma constatiamo, coll'autorità dell'onorevole oppositore, tutta la larghezza e l'importanza delle nostre concessioni, quando rinunciamo all'*exequatur* per la pubblicazione ed esecuzione degli atti dell'autorità ecclesiastica, e proponiamo di cancellare dal Codice la sanzione penale che finora era scritta per i ministri del culto per questo fatto di avere contravvenuto all'obbligo di richiederlo ed ottenerlo.

Voi vedete dunque, o Signori, non essere esatto il sostenere che si riduca a ben poca cosa la libertà che siamo per concedere alla Chiesa. Noi abbiamo rinunciato alla nomina di tutti i benefici maggiori; abbiamo concesso piena libertà di pubblicare ed eseguire gli atti dell'autorità ecclesiastica; abbiamo abolito l'appello *ab abusu* che era guarentia suprema dello Stato contro l'esercizio abusivo dell'autorità ecclesiastica; e crediamo non si possa ragionevolmente contestare che queste sieno grandi concessioni fatte appunto per mantenere il programma, che si riassume nel concetto della « Chiesa libera in libero Stato. »

Ma, è egli poi vero che non vi sieno ragioni, o sieno ragioni di poca importanza, frivole e senza fondamento quelle che hanno consigliato il Governo a sostare sulla via delle concessioni, e ad accettare provvisoriamente questa sospensione dell'abolizione piena del *placet* e dell'*exequatur*?

No, o Signori: delle ragioni vi sono, e non una, non due, ma più; ed io le credo anche di molta importanza.

Io non invocherò in appoggio di questo concetto gli argomenti svolti con tanta eloquenza dall'onorevole Conforti, e con tanta dottrina dell'onorevole Musio.

Questi argomenti possono sembrare alquanto eccessivi, e certo non posso io ripeterli da questo banco.

Mi fermerò ad argomenti meno passionati e più generalmente accettabili, i quali valgono non pertanto a dimostrare la opportunità di sospendere, fino a tempi più maturi ed a condizioni più favorevoli, l'abolizione completa dell'*exequatur* e del *placet*.

Il primo argomento che si è addotto contro questa abolizione, o Signori, è desunto, non da sentimento di timore, come incautamente si è detto da qualcuno, ma dai suggerimenti di quella savia prudenza politica, che ha guidato finora il nostro paese, dal 1848 in poi, nello svolgimento delle sue sorti, e nella fortunata sua rigenerazione.

Dal 1848 fino a questi giorni, e specialmente negli ultimi quattordici o quindici anni, grandi furono le difficoltà incontrate da questo nascente Regno d'Italia; ma queste grandi difficoltà le ha superate appunto per quel contegno prudente e misurato, che seppe avere nella loro condotta gli uomini di parte moderata che tennero la direzione degli affari. Le impazienze, quantunque nobili e generose nell'uno o nell'altro senso, sono sempre pregiudizievoli; e fortunatamente esse hanno incontrato nella forza del Governo e nel buon senso del popolo un ostacolo irresistibile.

Ora, o Signori, se abbiamo, con la mercè di una politica ardita e prudente ad un tempo, superate le grandi difficoltà, e siamo giunti al compimento del nostro risorgimento nazionale, perchè abbandonarla in questo momento d'incerto avvenire, ed in questa gravissima questione che si presenta per la prima volta innanzi a noi?

Noi tutti lo riconosciamo: nella concessione della libertà alla Chiesa, congiunta al trasferimento del governo nella sede del pontificato, noi tentiamo una cosa nuova: noi facciamo un esperimento pel quale ci mancano le lezioni del passato, ed il sussidio dell'esperienza. Ma se così è, perchè dobbiamo noi avventurarci nell'ignoto, ed abbandonare d'un tratto ogni presidio contro eventualità, di cui è difficile prevedere l'importanza e le conseguenze?

Molto abbiamo già fatto, o Signori; nè è male che ci fermiamo un istante sull'ardua via per vedere i primi effetti dell'opera nostra, e per acquistar nuova lena a progredire, più confidenti nell'attuazione dei nostri principii e nel compimento del nostro programma.

Un secondo argomento di non minore importanza sorge dallo stato della opinione pubblica.

Le leggi non sono una astrazione, nè una utopia di pochi pensatori, ma una realtà; esse riescono tanto più efficaci quanto più corrispondono alle esigenze dei tempi ed al sentimento generale del paese.

Ora, o Signori, se vi ha qualche cosa, alla quale l'opinione pubblica si è dimostrata meno preparata, è senza dubbio questa piena libertà della Chiesa, inaugurata

dopo tanti secoli nei quali un sistema contrario aveva, bene o male, prevalso.

Vi sono, e debbono esservi uomini generosi, i quali, confidenti nella forza dei principii, amanti passionati della libertà in tutto e per tutti, vorrebbero che questa libertà medesima fosse data, e subito, alla Chiesa, in tutta la sua pienezza, in tutta la sua estensione.

Ma questo è concetto di pochi, che non ha riscontro nel sentimento della universalità.

Io non mi farò ad esaminare le ragioni, i motivi di questo dissenso, perchè ciascuno può facilmente indovinarli.

La memoria delle lotte passate, la continuazione dei contrasti presenti, sono più che sufficienti per spiegare questo fatto, che si può non approvare, ma che non si può disconoscere.

Ora, o Signori, una legge, che, in queste condizioni di cose, intendesse a dare piena libertà a coloro che ci si mostrano, sebbene non voglia credere che lo siano, tanto fieri avversarii; una legge che ci spogliasse interamente di ogni legittima tutela, e ci abbandonasse indifesi alle ire tuttora vivissime ed audaci, di una associazione organizzata e potente, sarà vivamente respinta dall'opinione pubblica del nostro paese, e non troverà adesione che in poche, sebbene elette, individualità.

Un terzo argomento, che io credo di maggiore importanza, è quello che si desume dalle condizioni presenti della legislazione di tutti gli Stati cattolici d'Europa per quanto riguarda le relazioni tra lo Stato e la Chiesa.

Ho detto a disegno *Stati cattolici*; perchè dove la religione cattolica non è predominante, dove il cattolicesimo vive a fianco di altre associazioni religiose, si verifica quello che l'onorevole Relatore ha indicato sapientemente nella sua Relazione, e cioè che quivi le chiese appaiono piuttosto come associazioni particolari che vivono l'una accanto dell'altra, e quindi con poco o nessun pericolo possono essere rette dalle sole regole del diritto comune.

Ma rispetto agli Stati cattolici, quali sono la Francia, l'Italia, la Spagna, il Portogallo, l'Austria, la Baviera, nessuno, che io mi sappia, ha una legge come quella che siamo per fare, nessuno ha concesso alla Chiesa quella libertà che noi largamente e lealmente le concediamo.

Ma ci si è fatta una obiezione: si è detto che abbiamo dimenticata la Prussia, che ha aboliti i *placet* dal 1851; e il Belgio, il quale ha leggi assai più larghe, in fatto di libertà della Chiesa, di quelle che noi proponiamo per l'Italia.

L'onorevole Menabrea l'altro giorno ricordava al Senato gli articoli della Costituzione Belga, per dimostrare la grande differenza di condizione legislativa in fatto di libertà che esiste fra quel paese ed il nostro; e l'onorevole Senatore Ricci soggiungeva, che da quarant'anni nel Belgio si vive di questa libertà, e ciò non pertanto non sono nati quegli inconvenienti che dal

predominio d'una sola religione l'onorevole Relatore temeva che potessero sorgere.

Ma in quanto alla Prussia, o Signori, io debbo prima di tutto avvertire che essa non è tutta cattolica; la Chiesa cattolica anzi costituisce una parte minima in cotesto paese.

Debbo poi in secondo luogo osservare che se la Prussia ha abolito il *placet* fino dal 1851, essa conserva però tuttora nella nomina dei vescovi il diritto alla potestà regia, di dichiarare, a titolo di gradimento, il soggetto da nominarsi a preferenza di quello che è scelto dal Capitolo. E in tutti i casi la nomina si fa dal Capitolo e dal clero, e non esclusivamente dal papa o dal vescovo.

Quanto poi al Belgio, prima di tutto fu ieri a ragione osservato dall'onorevole Conforti che sarebbe singolar cosa voler fare un confronto fra le condizioni politiche in cui esso si trova e quelle in cui si trova l'Italia. Nel Belgio, tutti lo sanno, la rivoluzione del 1831 fu fatta dal partito cattolico per sottrarsi all'oppressione della Chiesa protestante; il partito cattolico riconosce nella indipendenza del Belgio la propria difesa, e la propria indipendenza, per modo che le sorti dei cattolici sono così unite con quelle dello Stato, da non potersi una cosa separare dall'altra.

Ma siamo noi nelle medesime condizioni? Le relazioni, non dirò di tutto, ma di una gran parte del clero, sono esse propriamente nelle stesse condizioni verso l'Italia nostra? Siamo noi nei medesimi termini?

Quanto a me, non oso asseverarlo. Verrà il giorno della conciliazione e della fiducia; tutti lo speriamo, tutti siamo convinti che giungerà; ma non è da crederci nè tanto certo, nè tanto vicino, da fare fin d'ora su di esso sicuro assegnamento.

Ma è egli poi vero, domanderò io a miei oppositori, che il Belgio, in fatto di relazioni tra la Chiesa e lo Stato, sia così innanzi rispetto alle nostre concessioni quanto si è da taluno asserito? È egli vero che quegli articoli della Costituzione Belga che l'onorevole Menabrea lesse, abbiano tutta la portata che egli ha voluto attribuirgli?

Io ho sempre avuto rispetto per l'ingegno ed il sapere dell'onorevole senatore Menabrea, quantunque abbia avuto la sventura di averlo sempre avverso, persino nell'argomento della Corte di Cassazione che occupò giorni sono il Senato, e del quale io credeva di poter parlare con conoscenza di causa, perchè formò oggetto degli studi di tutta la mia vita. Ora, per rispetto stesso che ho dell'onorevole Senatore, mi permetto di fargli considerare che se il Belgio, secondo quegli articoli da lui letti, si trova, in fatto di libertà generale, in una condizione migliore della nostra, in fatto della speciale libertà della Chiesa noi saremo, per la legge attuale, assai più innanzi del Belgio.

E per fermo, quali sono gli articoli che vennero letti

dall'onorevole Menabrea? Sono gli articoli 14, 15, 16 e 17 che suonano come segue:

« Art. 14. La libertà dei culti, quella del loro pubblico esercizio, come anche la libertà di manifestare le proprie opinioni in qualunque materia, sono garantite, salva la repressione dei delitti commessi in occasione dell'uso di queste libertà medesime. »

« Art. 15. Nessuno può essere costretto a concorrere in qualsiasi modo agli atti e alle cerimonie di un culto, nè ad osservarne i giorni di riposo. »

« Art. 16. Lo Stato non ha il diritto di intervenire nè nella nomina nè nella installazione dei ministri di un culto qualunque: nè di proibire a questi di corrispondere coi loro superiori e di pubblicare i loro atti, salva in quest'ultimo caso la responsabilità ordinaria in materia di stampa e di pubblicazione.

» Il matrimonio civile dovrà sempre precedere alla benedizione nuziale, salve le eccezioni da stabilirsi dalla legge, se vi abbia luogo. »

« Art. 17. L'insegnamento è libero: qualunque misura preventiva è interdetta: la repressione dei delitti è regolata dalla legge.

» L'istruzione pubblica largita a spese dello Stato è puranco regolata dalla legge. »

Ora procediamo al confronto.

In fatto di libertà generale, noi non abbiamo alcuna espressa dichiarazione nè nello Statuto, nè nelle leggi, che riconosca la libertà dei culti e il libero esercizio pubblico di essi. Non abbiamo alcuna legge la quale dichiari che nessuno può essere costretto a concorrere in qualsivoglia modo agli atti del culto, nè ad osservare i giorni di riposo; abbiamo anzi dei calendari civili formulati sugli ecclesiastici.

Vediamo ora invece quali sieno nel Belgio, in confronto con quelle che noi andiamo a stabilire, le relazioni fra lo Stato e la Chiesa.

Lo Stato non ha nel Belgio il diritto di intervenire nella nomina dei Vescovi; e noi aboliamo ogni ingerenza in questa nomina.

Lo Stato non ha nel Belgio il diritto di proibire ai Ministri del Culto di corrispondere coi loro superiori, e di pubblicare i loro atti, salve in questo ultimo caso le disposizioni di legge in materia di stampa; e noi togliamo il *placet* e l'*exequatur*, e quindi riconosciamo noi pure eguale libertà nell'esercizio della giurisdizione ecclesiastica, ed uguale libertà di comunicazione coi loro superiori, e di pubblicazione de' loro atti.

Ma, si dice: voi, mantenendo il *placet* e l'*exequatur* nelle provviste beneficarie, conservate una vera ingerenza dello Stato, se non nella nomina, certo nella installazione dei ministri del Culto.

Ma io prego l'onorevole Senatore Menabrea, a considerare che nel Belgio non vi è, o almeno non è generale il sistema delle riserve, e più spesso la nomina, o per lo meno la proposta dei Vescovi si fa dal Capitolo. E l'intervento del paese nell'elezione

costituisce una guarentigia assai maggiore di quella che può derivare dal *placet* e dall'*exequatur*.

Quanto poi all'ammissione nell'esercizio delle funzioni ecclesiastiche, d'uopo è considerare, che nel Belgio il Clero è provvigionato dallo Stato; le indennità ed i salarii da pagarsi ad esso, debbono per l'articolo 117 dello Statuto essere iscritti nel Bilancio dello Stato. Però possono essere anno per anno mutati, nè possono essere percepiti senza un ordine del governo. Noi per contrario, per ciascun beneficio abbiamo beni e dotazioni proprie.

Ora mi sia lecito domandare se riuscirà maggiore l'ingerenza da parte nostra mercè la conservazione temporanea del *placet* e dell'*exequatur* nelle provviste beneficiarie, ovvero nel Belgio, dove, perchè il Clero sia pagato, occorre uno stanziamento annuale nel bilancio ed un decreto di attribuzione del salario, che per atto dell'autorità civile può d'un tratto essere tolto o diminuito.

Ma noi abbiamo fatto un passo ancora più in là.

Nella legislazione penale del Belgio i Ministri del Culto sono sottoposti a sanzione penale, se consacrano un matrimonio religioso prima del matrimonio civile; presso di noi invece, in omaggio al principio di libertà, in materia di matrimonio è assolutamente separata la competenza della Chiesa da quella dello Stato; nè abbiamo voluto consentire che alcuna sanzione penale fosse stabilita pel ministro del culto che, prima del matrimonio civile, consacri un matrimonio religioso.

Ma è egli poi vero, o Signori, che questa libertà, quale è concessa al Belgio, sia stata tanto utile, così proficua come generalmente si crede, e come l'onorevole Senatore Ricci indicava? Non ha essa prodotto alcun inconveniente, alcun danno?

Signori, il Senato comprende quale sia la difficoltà della mia posizione e la delicatezza del dovere che io debbo compiere in questo momento.

Io vorrei credere che le rose sieno come l'onorevole Ricci le accenna; ma se debbo prestar fede agli scrittori, non posso esimermi dal far conoscere come l'effetto di questa, tuttochè moderata, libertà, non sia stato così perfetto come volgarmente si crede.

L'onorevole Senatore Vigliani lesse ieri al Senato un brano dell'opera del Miron, che io pure aveva letto alla Camera, per provare come l'*exequatur* ed il *placet* non abbiano prodotto buon frutto, e come i ministri del culto, che pure erano accettati con queste cautele, fossero riusciti, quanto ogni altro, avversi allo Stato.

Permettete ora a me che legga poche parole intorno allo stato in cui sono le cose nel Belgio.

L'egregio Professore Laurent, nella celebre opera *L'Eglise et l'Etat*, scritta nel 1862, e della quale si sono fatte più edizioni, parlando delle condizioni in cui si trova il clero nel Belgio, dice:

« La Chiesa è libera nel Belgio. Vediamo ciò che questa libertà vuol dire: i vescovi sono nominati direttamente dal Papa, in nulla dipendono dal Go-

verno; in questo senso essi sono liberi: ma, liberi riguardo allo Stato, essi ca'ono sotto la dipendenza della Santa Sede; dipendenza assoluta, perchè nella dottrina ultramontana non può esservi questione di garanzie per l'episcopato. Che vuol dunque dire la libertà dei vescovi? Vuol dire onnipotenza, dominazione illimitata del Sovrano Pontefice. Così la servitù si chiama libertà nel mondo cattolico. Se ciò accomoda ai vescovi, ciò li riguarda. Ma accade ai vescovi del Belgio come ai Pascià dei Turchi. Schiavi della Corte di Roma, si ricattano della loro schiavitù, esercitando un impero assoluto sul clero inferiore. Così si ha un potere arbitrario in tutta la gerarchia; e questa è la libertà della Chiesa nel sistema ultramontano, che è quello della nostra costituzione. A rigore di termini i vescovi possono consolarsi; non così il clero inferiore che non ha per sé che la servitù. I vescovi hanno cura di non conferire ai loro dipendenti che poteri revocabili, e la destituzione è sempre sospesa sulla loro testa. Il vescovo comanda al parroco di accettare voti dagli elettori, o di minacciare le pene eterne a coloro che rifiutansi di votare pel candidato di Monsignore: i parroci debbono obbedire. . . . Ecco la condizione del clero libero: non è dessa tale libertà un'amara derisione? »

Io devo credere che questi sieno mali passeggeri, e specialmente che non si rinnoveranno nel nostro paese, quando potremo attuare pienamente il principio della libertà della Chiesa. Dico però che se vi sono inconvenienti in un sistema, non ne mancano nell'altro; e che queste parole ho voluto ricordare soltanto per contrapporre a quelle del Miron, e per dimostrare che la questione che discutiamo è una delle più gravi che siano mai state proposte al senno di un'assemblea e che, quando si debbono distruggere tradizioni giuridiche di tanti secoli, è savia cosa procedere con prudente cautela.

Domanderei alcuni minuti di riposo.

(La seduta è sospesa per pochi minuti.)

Presidente. Si riprende la seduta. Il Signor Ministro di Grazia e Giustizia ha la parola per continuare il suo discorso.

Ministro di Grazia e Giustizia. Signori Senatori! — Io vi ringrazio innanzi tutto dell'indulgenza che mi avete usato, prima nell'ascoltarmi con speciale attenzione, e poi nel permettermi un breve riposo. Compenserò l'indulgenza vostra coll'abbreviare il mio discorso.

Gli argomenti che ho svolto finora, e che consigliano a sospendere temporaneamente per la collazione dei benefici l'abolizione dell'*exequatur*, possono dirsi argomenti *estrinseci*. Ma ve ne sono altri, e ben più gravi, dedotti dall'indole stessa della controversia.

Il primo di questi argomenti deriva dall'ordinamento attuale della Chiesa cattolica. L'onorevole Senatore Vigliani vi indicava ieri come in Italia le provviste

siano tutte, o pressochè tutte, di *riserva pontificia*, e cioè di spettanza della Curia Romana, senza forme speciali e, meno per alcuni benefici minori, senza concorso di clero od altre guarentigie.

Ora, se nella legge attuale si potesse scrivere la disposizione accennata nella Relazione, per la quale il Governo rinunzierebbe alla nomina dei vescovi in quelle diocesi soltanto, nelle quali il clero rispettivo procedesse alla nomina stessa, io credo che non vi sarebbe ragione di non accettare fin d'ora, e con tale condizione, l'assoluta rinuncia all'*exequatur* ed al *placet*.

Ma il Relatore dell'Ufficio Centrale già vi disse le ragioni per le quali quella proposta non ha potuto essere accolta. Noi abbiamo opinato non appartenere al Governo ed al Parlamento di immischiarsi nell'ordinamento interno della Chiesa; abbiamo ritenuto che, altrimenti facendo, saremmo caduti nell'errore di foggare una specie di costituzione civile del clero: abbiamo voluto rispettare il principio della nostra incompetenza nelle materie religiose, affinchè la Chiesa rispetti la competenza nostra nell'ordine civile.

Ma considerate le cose quali attualmente sono, è d'uopo che lo Stato, tutore naturale dei diritti e degli interessi di tutti i cittadini, provveda a garantire le ragioni dei provvisti dei benefici, e quelle di coloro a cui può spettare o convenire di concorrervi in avvenire.

Finchè la legge ammetteva l'appello *ab abusu* l'azione della potestà civile, annullando i provvedimenti lesivi dei diritti altrui, costituiva una guarentigia sufficientemente efficace a tutelarli. Ma oggi che l'appello *ab abusu* verrebbe tolto, quale rimedio si avrebbe egli contro l'arbitrio della Curia romana che rimovesse un vescovo per nominarne un altro? Quale rimedio si avrebbe contro l'arbitrio di un vescovo che rimovesse un parroco o altro beneficiato senza ragione o contro diritto, o persino in aperta violazione de' suoi diritti di parroco, o di beneficiato?

Dovrebbe dunque lo Stato assistere impotente a questi accessi, che pur potrebbero essere tanto facili quanto frequenti? E potrebbe egli permettere che i provvisti di un beneficio ne venissero spogliati senza che vi fosse autorità veruna a cui ricorrere?

È essa possibile questa condizione di cose? è essa prudente?

Due mezzi si propongono per ovviare a questi inconvenienti, attuale l'uno, e l'altro futuro.

Il mezzo attuale potrebbe essere quello di deferire alla giustizia ordinaria codeste questioni, per quanto almeno possono avere rapporto colle temporalità.

Ma una legge che riesca a questo intento è presentemente, se non impossibile, difficilissima; e certo è una assai ardua impresa il prepararla. Io la tentai: cercai d'introdurre in questo medesimo progetto qualche articolo che corrispondesse a siffatto concetto, e costituisse in questo senso un'efficace guarentigia. Qualcuno in quest'Aula potrebbe fare testimonianza degli

stati, che a tale scopo si sono fatti: ma era impresa nuova, difficile; e l'introdurre siffatta disposizione avrebbe offerto motivo a discussioni anche maggiori di quelle che attualmente ci affaticano.

L'altro mezzo è quello che indicava da prima l'onorevole Poggi, e che veniva poi con maggiore sviluppo suggerito dall'onorevole Vigliani.

L'onorevole Poggi manifestava la speranza che il clero ed i fedeli, usando della libertà a loro concessa con questa legge, avrebbero essi stessi iniziato un *beneficio* rivolgimento nell'ordinamento interno della Chiesa; e da questo rivolgimento attendeva i mezzi per assicurare i diritti del clero, ed impedire le usurpazioni della Curia.

L'onorevole Senatore Vigliani, svolgendo lo stesso concetto con più viva fede, esclamava: « lasciate alla Chiesa la sua libertà; essa rinnoverà il grande miracolo di sorgere da se stessa dal letargo in cui si trova: *surge et ambula*: risorgerà, e si rinvigorerà, e rinvigorendosi provvederà ai propri bisogni.

Io, Signori, posso avere fede nei miracoli; ma prima che questa Chiesa sorga e cammini, prima che, nello stato in cui si trova, possa riprendere questo vigore e questa vita novella, occorrerà ancora del tempo. E durante tutto questo tempo, io non so se sia prudente cosa lasciare senza tutela e senza guarentigia coloro che possono impunemente essere offesi nelle loro ragioni e nei loro diritti.

Una seconda ragione, o Signori, per conservare temporaneamente l'*exequatur* è quella che nasce dalla presente costituzione della nostra proprietà ecclesiastica. Secondo l'ordinamento che ha presso di noi, il beneficio è una istituzione di natura e forma feudale. L'ufficio sacro, unito indissolubilmente ad un patrimonio che ne costituisce la dote, forma un ente morale, che nei casi di vacanza del beneficiato passa nell'amministrazione dello Stato per mezzo dell'economato, e come fondazione è sempre sottoposto alla vigilanza ed alla protezione dello Stato medesimo.

Ora, se lo stesso onorevole Senatore Vigliani ammette che lo Stato non possa rinunciare alla vigilanza, in qualunque modo esercitata, sulla istituzione degli enti morali ecclesiastici, e sulla destinazione delle proprietà ecclesiastiche, come può non ammettere egualmente tale tutela nella perpetua destinazione dei frutti della proprietà ecclesiastica mercè la collazione del beneficio? Come può non ammettere che finchè dura questa condizione di cose debba lasciarsi sussistere il solo mezzo che può valere ad esercitare su di esso quella speciale forma di protezione e di tutela?

E difatti, signori, l'onorevole Peruzzi e gli onorevoli Colleghi suoi che propugnarono nell'altro ramo del Parlamento, un emendamento simile a quello che ora si discute, erano così convinti dell'indissolubile colleganza fra l'abbandono dell'*exequatur* e l'ordinamento della proprietà ecclesiastica, che cercarono,

come mezzo all'attuazione del loro concetto, di riordinare la proprietà del clero; di stabilire e regolare il modo della sua amministrazione; di creare quelle congregazioni diocesane e parrocchiali alle quali, nel loro sistema, l'amministrazione dei beni della Chiesa dovrebbe essere affidata: e quando il voto del maggior numero ebbe decisa la conservazione dell'*exequatur*, ritirarono l'altra parte dal loro progetto, perchè l'una non era che corrispettiva e complementare dell'altra.

Lo stesso concetto informò il disegno di legge sulla libertà della Chiesa che fu presentato nel 1867 dal Ministero presieduto dall'on. Barone Nicasoli. Quegli egregi uomini, fra i quali stava l'on. nostro Collega il Senatore Scialoja, compresero che piena libertà non poteva esser concessa alla collazione de' benefici senza un nuovo ordinamento delle proprietà ecclesiastiche, e però facevano appunto precedere all'abolizione del *placet* e dell'*exequatur* questo riordinamento delle proprietà ecclesiastiche, che credevano potere da per sé soli effettuare.

Ora, o Signori, tuttj concorrono nel riconoscere che in questo momento, in questa condizione di cose, colla fretta e colla necessità politica che ci stringe di avere questa legge il più presto possibile, non potremmo riuscire a un provvido ordinamento della proprietà ecclesiastica, specialmente perchè è difficilissimo determinare sino a qual punto il potere civile possa intervenire a regolare questa materia, senza il concorso dell'autorità ecclesiastica.

Una terza ragione per conservare provvisoriamente l'*exequatur* potrebbe ricavarasi dalle condizioni in cui si trovano di presente le relazioni dello Stato colla Chiesa. Io confesso, o Signori, che rimango esitante se debba piuttosto temere dall'esperienza del passato, che abbandonarmi alle facili speranze dell'avvenire. Ma se penso che in gran parte le condizioni sono mutate, che il nostro bel paese, già servo e diviso, è diventato libero e grande, e che non è lecito supporre che un cittadino, quale sia, non ami la sua patria, preferisco dividere, quanto all'avvenire, tutta la fiducia espressa dal Senatore Vigliani.

Anchorio ho fede che finirà questa lotta; ho fede che saranno conciliati l'Italia col Papato, il Clero col laicato, la libertà colla religione; ho fede che il venerando Pontefice che iniziò il grande rivolgimento, pel quale si è compiuto il desiderato evento dell'unità italiana, prima di chiudere gli occhi nel riposo eterno, vorrà ancora una volta benedir questa Italia risorta, la sua patria prediletta. (*Bene.*)

Io ho questa fede; e però non voglio turbarla con sensi di diffidenza, che spero non si giustificheranno giammai.

Ma vi è un'altra ragione che merita considerazione, ed è quella che venne indicata dall'onorevole San Martino, e fu svolta con maggiore ampiezza dall'onorevole Audinot. Perchè la libertà possa fruttare, deve

essere generale ed estendersi a tutti i rapporti non soltanto religiosi, ma ben anco civili.

L'onorevole Audinot faceva giustamente notare che nel concetto del conte di Cavour si contenevano tre grandi principii: la proclamazione di Roma Capitale d'Italia come compimento dell'unità nazionale, come ostacolo insuperabile ad ogni tentativo di federazione: l'indipendenza del sommo Pontefice, come garanzia all'Europa cattolica dell'indipendenza della potestà spirituale: libertà della Chiesa, come coronamento del progresso nazionale, e di tutte le nostre libertà. Ora, lo stesso onorevole Senatore Vigliani ha riconosciuto che la Chiesa, per poter godere completa libertà, deve ancora ottenere la libertà di associazione, che non ha neppure nel Belgio, e la libertà d'insegnamento che nel Belgio ha comune con ogni altro individuo od associazione.

Queste due libertà, sebbene riconosciute, sono ben lungi dall'essere fin d'ora completamente attuate in Italia; e sarebbe improvvido darle ora e d'un tratto come privilegio alla Chiesa.

Le libertà debbono essere eguali per tutti, e completarsi a vicenda: rotto l'equilibrio che per necessità di cose esse hanno tra loro, se non riuscissero pericolose, sarebbero inefficaci: concesse agli uni e negate agli altri, sarebbero odiose. D'altronde sul cammino della libertà d'uopo è procedere cauti per vantaggiar sempre, e non essere costretti ad arretrarsi.

Potremmo noi oggi sciogliere d'un tratto tutti questi vincoli? e se noi possiamo, perchè non attenderemo noi ancora che, per l'abolizione completa del *placet* e dell'*exequatur*, siano più favorevoli le condizioni, sia più certo il favore della pubblica opinione?

Sdebitatemi, o Signori, di questa parte della mia dimostrazione, mi rimane a provare come non vi sia contraddizione tra l'art. 15 e l'art. 16; e come questa disposizione non peggiori nè le condizioni della Chiesa, nè quelle dello Stato, nè crei quella specie di conflitto che temeva l'onorevole Senatore Vigliani.

Il diritto di nomina ed il *placet* e l'*exequatur* sono diversi per l'origine, diversi per l'indole loro.

Sono diversi per origine, giacchè è noto che, mentre il diritto di presentazione o di nomina sorse dopo la guerra delle investiture, quello di *placet* e di *exequatur*, esercitato in diverse maniere e con diverse forme, è stato riguardato sempre come una specie di prerogativa connaturale alla sovranità.

Sono diversi per indole giacchè l'uno costituisce una ingerenza diretta ed immediata nella nomina; e l'altro non è che una cautela che interviene quando la nomina è già stata fatta, per assicurare che essa non riesca lesiva dei diritti dello Stato o dei privati.

Ora, se è ragionevole che la Chiesa cattolica, divenuta libera, possa da per se stessa nominare i ministri del suo culto, e che cessi ogni ingerenza dello Stato in un atto pel quale è indubbiamente incompetente; non

è altrettanto necessario che il nominato debba assumere il possesso del beneficio ed esercitare la sua giurisdizione, senza che lo Stato intervenga in un qualche modo a tutela de' propri diritti.

Non vi è dunque assoluta contraddizione tra questi due concetti: e se occorresse, potrei anche dimostrarlo col sussidio della storia antica e della moderna.

Colla storia antica, perocchè questa prova che il diritto di *placet* e di *exequatur* veniva esercitato assai tempo prima che fosse ammessa l'ingerenza del Principe nella nomina ai beneficii.

Nelle province napoletane, a cagion d'esempio, il primo concordato fra Adriano IV e Guglielmo I della famiglia Normanna non ammise concorso nella nomina, ma soltanto una specie di *exequatur* che si stabilì colla formola di *nulla osta*.

Al tempo degli Svevi, Federigo II non interveniva nella nomina, ma soltanto approvava la nomina già fatta, con la formola di *Regio assensu*. E con questa forma esercitò siffatta prerogativa nel nome del suo pupillo, Papa Innocenzo III, balio di Federigo.

Al tempo degli Angioini, Carlo I di Angiò rinunciò al diritto di nomina, ma si riservò il diritto di *veto* colla formola *ne qui sibi suspecti aut alias minus probati essent, in episcopos eligerentur*.

Potrei dimostrarlo colla storia moderna, la quale fa manifesto che in gran parte della Germania, non vi è diritto di proposta nella elezione dei Vescovi, ma è ammesso il *placet* e l'*exequatur*.

Io poi non ho ben compreso come l'onorevole Vigliani abbia potuto sostenere che, mantenendo l'*exequatur* per le provviste beneficiarie ed abolendo l'ingerenza dello Stato nella nomina, sarebbero peggiorate le condizioni rispettive della Chiesa e dello Stato.

E per riguardo alla Chiesa, come potrà dirsi che la condizione sua sia peggiorata, se, soggetta prima a due vincoli, ne avrà d'ora innanzi uno solo? Se ad una ingerenza diretta verrà sostituita una tutela indiretta?

E per quanto si riferisce allo Stato, è egli vero, è egli certo che da questo sistema sorgeranno conflitti gravi per le loro conseguenze e tali da rendere impossibile ogni conciliazione?

Certo, in ogni istituzione la quale è attuata col concorso di più poteri, i conflitti possono sorgere; nè vi ha regime in cui siano più facili gli attriti, che in un regime di libertà. Lo stesso sistema costituzionale che regge il nostro paese, per la sua stessa natura, può dare occasione a conflitti.

Il licenziamento dei Ministri, lo scioglimento della Camera, la nomina di nuovi Senatori, possono trarre la loro origine da un conflitto fra i diversi poteri dello Stato; ma sono ad un tempo il mezzo con cui la libertà si esplica e si mantiene, e che serve a ritirare le cose ai principii loro ed a rimettere nell'ordinario suo movimento la macchina governativa. Eppure nessuno si pensa di sostenere che, per prevenire tali conflitti, si possa o si debba dare alla macchina medesima un diverso

ordinamento, o che gli attriti, che sono il frutto della libertà, riescano di inciampo alla sua pratica attuazione.

Ora lo stesso avverrà, o Signori, quando sorga conflitto fra lo Stato e la Chiesa per la concessione od il rifiuto dell'*exequatur* a provviste beneficiarie. Vi è, in un regime di libertà, un potere che ognuno può disconoscere, ma che nessuno può metterla da parte; il potere della pubblica opinione. Se lo Stato abusasse del proprio diritto sorgerebbe contro di lui la voce del paese; e la stessa necessità di mantenere l'autorità propria, lo farebbe rientrare nei limiti della sua competenza e nell'esercizio legittimo della sua potestà.

Ma l'onorevole Vigliani credette di poter aggiungere ancora che, come la Chiesa era stata facile nel concedere l'ingerenza dello Stato nella provvista beneficiaria, altrettanto era stata riluttante ad accettare l'*exequatur*, contro del quale aveva costantemente protestato. Ma io vorrei ricordare all'onorevole Vigliani che la Chiesa ha subito, ma non mai accettata l'*exequatur* per i provvedimenti dell'autorità sua, non più per le provviste beneficiarie; e riguardo delle quali anzi essa stipulò concordati in cui il diritto di *exequatur* era esplicitamente riconosciuto. E valgano a provarlo quelli che ho dianzi citati.

Signori, io non abuserò più oltre della vostra pazienza. Molte altre cose potrei aggiungere, ma l'ora è tarda, e debbo concludere. Se sarà necessario, io tornerò sopra quella parte del mio discorso che non ha potuto avere oggi completo sviluppo.

Una cosa sola aggiungerò.

Fra noi e l'onorevole Senatore Vigliani e gli altri autori degli emendamenti non vi è controversia di principii; vi è soltanto differenza di apprezzamento intorno all'opportunità di attuarli.

Noi primi, o Signori, o almeno quelli che facevano parte del Governo quando fu presentato questo progetto nell'altro ramo del Parlamento, noi primi vi abbiamo scritta la disposizione che ora si vorrebbe aggiungere: l'abbiamo scritta, perchè avevamo fede che l'opinione pubblica ci avrebbe sostenuti, e che le circostanze sarebbero riuscite così favorevoli da farla accettare.

Disgraziatamente l'opinione pubblica non era ancora preparata; disgraziatamente le circostanze non ci sono state favorevoli: e fu allora soltanto che, per salvare il principio della libertà della Chiesa, e dell'abolizione completa dei legami che la tenevano ancora unita allo Stato, noi abbiamo consentito, non a sopprimerlo, ma solamente a sospendere questa più radicale riforma, fino a tanto che con una nuova legge si possa meglio preparare la via alla sua attuazione.

Se voi votate la legge, fra pochi giorni questo principio della libertà della Chiesa tanto contrariato, di cui facciamo per la prima volta esperienza in sì larga misura, diventerà legge dello Stato; ed il Governo potrà spiegare tutta la sua autorità a preparare quelle condi-

zioni che possano rendere più facilmente accettabile quella parte della legge che rimane incompiuta; potrà spiegare tutta la sua autorità, perchè si dileguino quegli ostacoli che ancora si oppongono alla sua intera effettuazione.

Se per contrario, per amore dell'ottimo si respingesse il bene, tutta l'economia della legge potrebbe per impreviste circostanze essere messa a serio pericolo.

In questa condizione di cose, o S. gnori, ho fede che il Senato, compreso dell'altezza della sua missione e di quel senno politico che è sua gloria e sua antica reputazione, si fermerà alle nostre proposte; e, tutt'al più, con i suoi voti potrà incoraggiare il Governo a procedere confidente e vigoroso nel compimento di quel programma che è la sua bandiera, e che vuole fedelmente e sinceramente attuare.

Io ho fede che così facendo questa grand'opera

della libertà della Chiesa non sarà né da generose impazienze né da ingiustificati timori compromessa; che ci sarà dato di compiere nel più breve termine questo grande fatto che segnerà una delle più splendide pagine della storia nazionale; e di recare in atto, senza pericolo di pentimenti o di reazioni, quella libertà della Chiesa, la quale, colla cessazione del potere temporale, sarà, io ne sono certo, una delle maggiori glorie dell'età presente, uno dei più grandi strumenti del progresso dell'umanità.

(Vivi segni di approvazione. Molti Senatori vanno a stringere la mano all'oratore.)

· **Presidente.** Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 per la continuazione della discussione della presente legge.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).